

FOGLIO INFORMATIVO CONTO TWIST

Redatto ai sensi del decreto n. 385 del 01/09/1993 e del provvedimento recante le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Il prodotto è destinato ai seguenti profili esclusivamente sola operatività on line: Giovani, Famiglie con operatività bassa, Famiglie con operatività media, Famiglie con operatività elevata, Pensionati con operatività bassa, Pensionati con operatività media.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CONTO TWIST è un marchio registrato di BANCA VALSABBINA S.C.p.A.
Sede Legale: Vestone (BS) – Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia
Tel. 030 3723.1 – Fax 030 3723.430
Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia – REA n. 9187 – Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988

www.contotwist.it info@contotwist.it

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 – Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

CHE COS'E' IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di deposito per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi ad esso collegati e meglio descritti nel fascicolo informativo "servizi accessori".

Conto Twist è un conto on line sottoscrivibile con tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, tramite il sito internet www.contotwist.it.

Conto Twist prevede l'esclusivo utilizzo on line senza la possibilità di poter eseguire operazioni presso uno sportello fisico.

Il presente conto corrente è riservato esclusivamente a clienti "consumatori" ad uso personale, non affidati e residenti in Italia; l'età minima del correntista non deve essere inferiore a 18 anni e il conto può essere sottoscritto da un unico intestatario; non sono ammesse cointestazioni.

Ogni codice fiscale può essere titolare di un solo "Conto Twist".

Al conto corrente sono automaticamente collegati i seguenti servizi:

- Home Banking
- App
- Carta di debito internazionale emessa da Nexi Spa
- Deposito Bancario Vincolato (Time Deposit)

Il conto offre ulteriori servizi accessori (ad es. carta di credito) attivabili dal cliente direttamente dalla propria area riservata.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo interbancario di tutela dei depositi" (www.fitd.it), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000 Euro (documenti di approfondimento: "[Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti](#)"). Oltre tale importo esiste il rischio connesso all'applicazione del "bail-in" in caso di crisi bancarie come introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE recepita con l'attuazione dei D.Lgs. nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015. (documenti di approfondimento: [Banca d'Italia "Gestione crisi bancarie"](#) – [Bail-in Guida Abi](#) – [Bail-in informativa ai clienti](#)).

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; per maggiori informazioni consulti l'apposita sezione dedicata al conto di base presente sul sito www.contotwist.it.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, www.contotwist.it.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO' COSTARE IL CONTO CORRENTE

Indicatore Sintetico di Costo (ISC)		
PROFILO	SPORTELLO	ONLINE
Giovani (164 operazioni)	Non adatto	€ 0,00
Famiglie con operatività bassa (201 operazioni)	Non adatto	€ 0,00
Famiglie con operatività media (228 operazioni)	Non adatto	€ 0,00
Famiglie con operatività alta (253 operazioni)	Non adatto	€ 0,00
Pensionati con operatività bassa (124 operazioni)	Non adatto	€ 0,00
Pensionati con operatività media (189 operazioni)	Non adatto	€ 0,00

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo pro tempore vigente obbligatoria per legge, gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto. I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 6 profili di operatività, meramente indicativi - stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido Per saperne di più: <http://www.bancaditalia.it>

Quanto può costare il fido

E' escluso l'accesso a qualsiasi forma di finanziamento.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione della banca.**

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per queste è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

SPESE FISSE	Gestione liquidità	Spese per l'apertura del conto	0,00 €	
		Canone annuo	0,00 €	
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	illimitate	
		Spese annue per conteggio interessi e competenze	0,00 €	
	Servizi di pagamento	Canone annuo carta di debito internazionale (Visa - Mastercard)	0,00 €	
		Canone annuo carta di credito	Servizio non previsto per questa tipologia di conto corrente	
		Canone annuo carta multifunzione	Servizio non previsto per questa tipologia di conto corrente	
	Home Banking	Canone annuo per internet banking e phone banking	Home banking: 0,00 € Phone banking: Servizio non previsto per questa tipologia di conto corrente	
	SPESE VARIABILI	Gestione Liquidità	Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	0,00 €

		Invio estratto conto	-Cartaceo: 1,00 € cad. -On-line: gratuito L'estratto conto sarà prodotto con periodicità mensile
	Servizi di pagamento	Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	0,00 €
		Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia	0,00 €
		Bonifico ordinario Italia e Ue con addebito in c/c	- ordinario: 0,00 € - urgente: 5,00 €
		Domiciliazione utenze	0,00 €
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditori	Tasso creditore annuo nominale: 0,000% Indicizzazione: Non indicizzato (Al lordo delle imposte vigenti) (Divisore annuo per il calcolo degli interessi : divisore 365/366 - anno civile)	
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate E' escluso l'accesso a qualsiasi forma di finanziamento.	
		Commissione Onnicomprensiva (CMDF)	Non applicabile
	Sconfinamenti extra-fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate E' escluso l'accesso a qualsiasi forma di finanziamento.	
		Commissione Istruttoria Veloce (CIV)	Non applicabile
	Sconfinamenti in assenza di fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Tasso: 17,25% Indicizzazione: Non indicizzato	
		Commissione Istruttoria Veloce (CIV) ⁽¹⁾	Commissione giornaliera pari ad euro 17,00 applicata al verificarsi, nella giornata, di addebiti in eccedenza rispetto al saldo di conto corrente non affidato o in relazione al limite degli affidamenti concessi nonché al verificarsi di incrementi dell'ammontare dello sconfinamento. Non verrà applicata nel caso di sconfini uguali o inferiori ad euro 500,00 in assenza di affidamento o oltre il limite di fido, per un solo periodo per ciascun trimestre, non superiore alla durata di 7 giorni consecutivi. L'importo massimo addebitabile è di Euro 500,00 al trimestre.
DISPONIBILITA' SOMME VERSATE	VERSAMENTI (giorni lavorativi successivi al giorno di versamento) Contanti assegni bancari stessa filiale assegni bancari altra filiale assegni circolari / vaglia postali assegni bancari altri istituti/ assegni postali	gg valuta/ gg disponibilità Servizio non previsto per questa tipologia di conto corrente	

La misura del tasso di interesse non potrà mai essere superiore al limite fissato dall'art. 2, comma quattro, della legge 108/1996, dovendosi intendere in caso di teorico superamento di detto limite, che il tasso di interesse sia sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla predetta legge.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato sul sito internet della banca www.contotwist.it.

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico: a nessuna scritturazione contabile *corrisponde un onere economico*" riportato in calce al documento.

Altro

- Aliquota ritenuta fiscale 26%
- Periodicità conteggio interessi dare\avere* annuale

Interessi debitori

- Periodicità di conteggio degli interessi debitori:
il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto per cui sono dovuti
- Esigibilità interessi debitori:
1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o al termine del rapporto
- Tasso di mora applicato in caso di pagamento degli interessi oltre il termine di esigibilità: 14,25%

Interessi creditori

- Periodicità di conteggio degli interessi creditori:
il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto per cui sono dovuti
- Valuta accredito interessi: data di estinzione rapporto o 31/12 di ogni anno

Periodicità conteggio ed addebito di:

- Commissione istruttoria veloce (CIV) ⁽¹⁾ trimestrale

* Il conteggio degli interessi viene eseguito ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico Bancario (TUB) e successive modificazioni nel rispetto delle delibere CICR attuative.

DURATA DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E RECESSO**DIRITTO DI RECESSO (RIPENSAMENTO)**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 duodecies del Codice del Consumo il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni, a decorrere dalla conclusione del contratto, per recedere senza penali e senza dover indicarne il motivo salvo quanto previsto dall'art. 67 terdecies dello stesso Codice. Il recesso dal contratto di conto corrente determina la conseguente estinzione di ogni rapporto accessorio al contratto principale.

RECESSO E TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE

Salva diversa pattuizione, la durata del contratto è a tempo indeterminato. Ambedue le parti hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione all'altra parte con raccomandata con ricevuta di ritorno e/o PEC in entrambi i casi con il preavviso di almeno 20 giorni, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso ricorra un giustificato motivo, ognuna delle parti potrà recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all'altra parte, nelle medesime modalità sopra descritte, con l'obbligo del pagamento immediato di quanto dovuto, per capitale interessi e spese, all'altra parte. Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte il recesso può essere esercitato anche da parte di uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 25 del contratto di conto corrente, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recesso, può comunicare per iscritto alla Banca un termine di preavviso maggiore rispetto a quello indicato nel medesimo comma, ovvero indicare gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso è divenuto operante; l'esecuzione degli ordini viene effettuata dalla Banca entro i limiti di disponibilità del conto. Resta inteso che, in presenza di un giustificato motivo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato. Al Cliente che ha comunicato di voler recedere non possono essere applicate penalità e spese di chiusura. Il recesso dal contratto provoca la chiusura definitiva del conto corrente e dei servizi connessi e la Banca non sarà più tenuta all'invio dell'estratto conto, fatta eccezione per la rendicontazione dovuta per l'estinzione del conto. In caso di recesso chiesto dal Cliente, la Banca effettua la chiusura effettiva del conto entro 20 giorni lavorativi dalla definizione di eventuali partite in corso di scritturazione a credito (versamenti assegni non disponibili, bonifici in arrivo, partite avvisate, etc.) e/o a debito (pagamenti di utenze, movimenti di carte di credito e/o debito collegate al conto corrente, etc.) e provvede ad estinguere gli eventuali altri rapporti collegati (salvo richiesta di estinzione pervenuta tramite la procedura interbancaria di trasferimento dei mezzi di pagamento alla quale si applicano gli obblighi previsti dagli articoli 126 quinquiesdecies / 126-sexiesdecies / 126-septiesdecies / 126-octiesdecies del TUB). Il Cliente è tenuto a restituire alla Banca tutti gli strumenti di pagamento in suo possesso, come ad esempio le

carte di pagamento. Se è la Banca a recedere dal contratto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini impartiti dal Cliente con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Se il conto è chiuso per iniziativa del Cliente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini impartiti dal Cliente con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.

RECLAMI

1. In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante: i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia; ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@lavalsabbina.it iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.
2. Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:
 - 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
 - 30 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.);
 - 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.
 - 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca;
3. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI MATERIE DIVERSE DAI SERVIZI E DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DALL'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

A1. può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca;

A2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

A3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2 del presente articolo.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca;

B2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore

Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it)

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2 del presente articolo.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it e www.camera-consob.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente;

C2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

C3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2 del presente articolo.

C5. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

LEGENDA

Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Commissione Istruttoria Veloce (CIV)	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. Esclusioni di Legge: la CIV non è dovuta: a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: ▪ per gli sconfinamenti in assenza di affidamento, il saldo passivo complessivo, anche se derivante da più addebiti, è inferiore o pari ad € 500,00; per gli utilizzo extra fido, l'ammontare complessivo di questi ultimi, anche se derivante da più addebiti, è inferiore o pari ad € 500,00; ▪ lo sconfinamento non ha durata superiore a 7 giorni di calendario consecutivi. Questa esclusione opera per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare (01/01-31/03; 01/04-30/06; 01/07-30/09; 01/10-31/12). b) Nei rapporti con consumatori e non consumatori se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; c) Nei rapporti con consumatori e non consumatori se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non trovano applicazione né la CIV, né gli interessi previsti per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido.
Commissione onnicomprensiva (CMDf)	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo

	disponibile.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido	Somma che la Banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza aver sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Spesa singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Spese per invio estratto conto	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra quelli pubblicati il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.
Assegno bancario	Con l'assegno bancario il cliente dà ordine alla banca di pagare una somma di denaro, a terzi o a sé stesso. Se il cliente desidera avere assegni senza la clausola "non trasferibile" prestampata, deve chiederli espressamente alla banca e pagare l'imposta prevista dalla legge (1,50 € per assegno).
Assegni/effetti sbf	Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato
Assegni/effetti al dopo incasso	Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso
Bonifico	L'operazione con la quale si trasferiscono le somme da un conto corrente ad un altro, anche di banche diverse. Chi invia la somma si chiama ordinante, chi la riceve si chiama beneficiario. Quando il trasferimento avviene tra conti della stessa banca, il bonifico si chiama giroconto.
Consumatore	La persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Direttiva PAD – Payment Account Directive - Terminologia standardizzata europea

La Direttiva 2014/92/UE ha introdotto nuove regole volte a rafforzare la tutela della clientela e la comparabilità dei costi relativi ai conti di pagamento introducendo una terminologia standardizzata a livello europeo.

In attuazione di tale Direttiva, la Banca impiegherà la terminologia standardizzata europea, ove applicabile, nelle informazioni precontrattuali, nelle comunicazioni periodiche, nei contratti e in ogni altra informativa e comunicazione resa alla propria clientela.

A tal fine si riporta di seguito l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale ed oggetto di standardizzazione. In attesa che la Direttiva venga recepita nelle disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (il cui testo risulta attualmente in fase di consultazione pubblica), si riporta, a fianco di ogni termine standardizzato, la relativa voce contrattuale utilizzata dalla Banca al fine di agevolarne la comparazione.

Elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale

Nome del servizio	Descrizione del servizio	Voce contrattuale di riferimento
Tenuta del conto	La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente	- Spese per l'apertura del conto - Canone annuo - Numero di operazioni incluse nel canone annuo
Invio estratto conto	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o su richiesta del cliente	- Invio estratto conto
Documentazione relativa a singole operazioni	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente	<u>Voce non prevista in contratto</u>
Rilascio di una carta di debito	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente	- Canone annuo carta di debito nazionale/internazionale (BANCOMAT® - MAESTRO)
Rilascio di una carta di credito	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente	- Canone annuo carta multifunzione - Canone annuo carta di credito
Ricarica carta prepagata	Accreditamento di somme su una carta prepagata	<u>Voce non prevista in contratto</u>
Prelievo di contante	Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto	- Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia - Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia
Rilascio moduli di assegni	Rilascio di un carnet di assegni	- Rilascio carnet assegni non trasferibili - Rilascio carnet assegni liberi
Bonifico – SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA	- Bonifico ordinario Italia e UE con addebito in c/c
Bonifico – extra SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA	- Bonifici Esteri
Ordine permanente di bonifico	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente	- Ordini ripetitivi
Addebito diretto	Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare	- Domiciliazione utenze - Altre commissioni SDD
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi	- Fidi
Sconfinamento	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido")	- Sconfinamenti